



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 127/22 del 15/11/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "DISCIPLINARE PROGRESSIONI VERTICALI DI CUI ALL'ART. 52, C. 1-BIS, DEL D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Premesso che l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:
 - il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale;
 - l'art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale;
 - l'art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree, come modificato dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Visto l'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c. 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che recita: "*1-bis. (...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. (...)*";
- Letto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico Servizio per il trattamento del personale pubblico (prot. DFP-0066005-P-06/10/2021), ad oggetto: "*Parere in merito all'applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021*";

- Preso atto che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione verticale devono essere regolamentati dall'Azienda per poi essere specificati in funzione del profilo professionale interessato;
- Ritenuto, pertanto, di dover adottare apposito Disciplinare per la regolazione delle procedure comparative ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e del D.L. n. 80/2021, al fine di prevedere modalità applicative gestionali che consentano, nel rispetto della legge, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'Azienda;

DISPONE

1. Di procedere, per le ragioni esposte in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, all'approvazione del *Disciplinare progressioni verticali di cui all'art. 52, c.1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, che in numero di sei pagine costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di trasmettere il presente atto alla RSU, alle OO.SS. ammesse al tavolo delle trattative, all'OPI e al CUG.
3. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto e del suo allegato mediante pubblicazione all'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
firmato digitalmente*